

PREMESSA

L'operazione “ **web tabacco** ” compiuta dalla GDF il presenta, obiettivamente, aspetti sconcertanti, al punto da essere divenuta oggetto di appassionati interventi su internet da parte dei soggetti coinvolti e non.

A carico di una giovanissima, quanto incauta ed ignara, platea di consumatori è stato configurato dalla Procura della Repubblica di Milano il reato di acquisto a mezzo web di tabacchi lavorati esteri, in sostanza il reato di contrabbando.

Ritenuta pacificamente la buona fede di una larghissima percentuale degli acquirenti, la pubblicazione sul nostro sito della memoria difensiva depositata nell'ambito del già citato procedimento penale vuole significare per tutti i consumatori ed utenti la necessità di non cadere nelle molteplici insidie della rete, abboccando a facili promesse di guadagni o risparmi presentati come apparentemente leciti, ma in realtà fonti di possibili disavventure giudiziarie.

Al
Dott. Antonio Sangermano
Procura della Repubblica
MILANO

MEMORIA DIFENSIVA

Oggetto: proc. pen. n. 43450 / 2008 R.G.N.R.

Indagato: R. A.

Il mio assistito, Sig. A. R., è indagato, unitamente ad oltre mille consumatori, del reato di cui agli artt. 291 bis comma 2° e 291 / ter del D.P.R.

43 / 70, per avere acquistato negli anni 2006 – 2007 kg. 18 di tabacchi lavorati esteri.

IL FATTO

Il sito K2 smokes. Ch, negli anni oggetto d'indagine, ha offerto l'acquisto di sigarette ad un prezzo inferiore a quello ufficiale.

I consumatori, allettati dalla promessa di vendita a condizioni favorevoli e garantiti dalla clausola di non punibilità contenuta nel sito per acquisti non superiori a tre stecche di sigarette per volta, hanno aderito alla proposta commerciale.

E' di tutta evidenza che gli ignari indagati se avessero, seppur minimamente, immaginato di commettere il reato di contrabbando, con le relative pesantissime conseguenze penali ed amministrative previste dal legislatore, mai avrebbero proceduto all'acquisto delle sigarette.

Gli ordini erano effettuati on-line, i pagamenti avvenivano a mezzo di carta di credito prepagata “ postpay”, le consegne erano eseguite con puntualità dalle poste italiane, sul plico era annotata la dicitura “ contenuto zigaretten”, sulle sigarette era apposto il bollino del paese d'origine, il consumo era destinato ai compratori ed a una cerchia ristrettissima di parenti ed amici (v. verbale d'interrogatorio R.), senza alcun scopo di lucro,

Tutta l'operazione era permeata, a monte ed a valle, dai crismi di una perfetta , quantomeno apparente, legalità.

IL REATO

Per la configurazione del reato in oggetto è necessario provare la sussistenza del dolo generico, in sintesi, la corrispondenza tra il fatto e la norma incriminatrice.

Al di là del tenore arido ed antistorico della norma, il mero acquisto, per uso personale, effettuato a mezzo internet, compiuto alla luce del sole da soggetti incensurati e perbene, non integra il reato di acquisto di tabacchi lavorati esteri, ma risponde, piuttosto, ad una logica commerciale di accesso a prodotti di largo consumo alle migliori condizioni economiche possibili.

Non appare plausibile immaginare una platea sconfinata di contrabbandieri, quasi tutti di giovanissima età, dediti a traffici illeciti, quando

l'unica ragione della compera era il consumo, strumentale al risparmio di qualche euro.

Nel contrabbando, lo scopo precipuo dei privati e delle organizzazioni criminali è il lucro, il guadagno, ottenuto dalla messa in circolazione del prodotto precedentemente ottenuto a costi di favore e dalla connessa costituzione di una articolata rete di vendita, non un micagnoso risparmio.

L'etimologia della parola contrabbandare è chiarissima: “ **immettere sul mercato merce di contrabbando** “ .

Nella fattispece in esame l'elemento psicologico non può essere ritenuto *in re ipsa*, ma con una interpretazione estensiva *in bonam partem*, la norma incriminatrice, ontologicamente, deve assumere il concetto **di acquisto finalizzato all'ottenimento di un profitto illecito**, senza il quale la contestazione del reato appare obiettivamente incongrua

P.Q.M.

Chiedo l'archiviazione del procedimento penale instaurato nei confronti di R. A. perchè il fatto non sussiste.

Catania, 18/09/09

Avv. Patrizio Salerno